

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI

O.N.L.U.S

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

**Approvato dal Comitato di Gestione della Fondazione Festival dei Due Mondi in data 11 novembre
2011 (verbale n. 89)**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 - Limite di importo delle forniture e dei servizi in economia
- Art. 4 - Tipologia delle forniture in economia
- Art. 5 - Tipologia dei servizi in economia
- Art. 6 - Servizi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 7 - Affidamento diretto di forniture e servizi
- Art. 8 - Modalità di svolgimento delle procedure di affidamento a mezzo cottimo fiduciario
- Art. 9 - Verifica conformità forniture e servizi- Pagamenti
- Art. 10 - Requisiti - Divieto revisione prezzi
- Art. 11 - Forma degli atti
- Art. 12 - Divieto di frazionamento
- Art. 13 - Responsabile del procedimento
- Art. 14 - Garanzie
- Art. 15 - Penali - Risoluzione del contratto
- Art. 16 - Pubblicità del regolamento
- Art. 17 - Rinvio ed entrata in vigore

Art. I - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di forniture e servizi della Fondazione Festival dei Due Mondi (di seguito "Fondazione"), in conformità a quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito "Codice").
2. Nell'espletamento delle procedure in economia la Fondazione deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; le procedure di affidamento dei servizi e forniture in economia devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché quello di pubblicità, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
4. Le disposizioni del presente Regolamento dovranno considerarsi integrate e/o modificate automaticamente a seguito delle eventuali modifiche o integrazioni alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Art.2

Modalità di esecuzione in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta le acquisizioni per le quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico. Esse sono eseguite a cura del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 13 mediante personale della Fondazione o eventualmente assunto appositamente. Allo scopo sono impiegati materiali, mezzi e quanto altro occorra in proprietà della Fondazione o in uso.
3. Sono a cottimo fiduciario le acquisizioni per le quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese, ditte o persone fisiche esterne alla Fondazione

Art. 3

Limiti di importo delle forniture e dei servizi in economia

1. L'affidamento di appalti di servizi e di forniture di importo superiore ad Euro 40,000,00 (quarantamila) e sino all'importo di Euro 193.000,00 (centonovantatremila), avviene mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite appositi elenchi di operatori economici che la Fondazione potrà costituire con riferimento a categorie di servizi singoli o per servizi omogenei e per tipologie di forniture;
2. Per l'ipotesi in cui la Fondazione istituisca uno o più elenchi di operatori economici provvederà ad aggiornarli con cadenza almeno annuale;
3. Sino all'importo di Euro 40.000,00 di servizi e forniture è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
4. Le soglie riportate al comma 1 del presente articolo sono adeguate automaticamente in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del Codice, secondo il meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del Codice medesimo.

Art. 4

Tipologia delle forniture in economia

1. Sono eseguibili in economia le seguenti forniture nei limiti di importo stabiliti nel precedente Art. 3:

- a) assunzioni in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse della Fondazione, quando non vi siano disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali;
- b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse della Fondazione;
- c) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- d) lavori di stampa, tipografia, litografia;
- e) acquisto e noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto;
- f) spese postali, telefoniche, telematiche e telegrafiche;
- g) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di servizi in amministrazione diretta;
- h) spese per l'effettuazione di indagini, studi e rilevazioni;
- i) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- j) spese per statistiche;
- k) anticipazioni di spese per il normale funzionamento dei servizi in economia e gestioni speciali, in conformità ai regolamenti vigenti;
- l) anticipazioni di spese che non potrebbero essere rinviate senza arrecare un danno all'attività della Fondazione;
- m) spese inderogabili ed urgenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi della Fondazione quali: valori bollati, svincoli pacchi postali, spese contrattuali, riparazioni macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, anticipazioni al personale per viaggi e trasferte;
- n) provviste combustibili per riscaldamento e rifornimenti carburanti per tutti gli automezzi;
- o) provvista vestiario;
- p) provvista generi alimentari o altri beni di conforto;
- q) forniture indispensabili per assicurare la continuità della Fondazione, la cui interruzione comporti danni alla Fondazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi prestati;
- r) forniture di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure ad evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
- s) forniture, quando non sia stabilito che debbono essere eseguite in danno dell'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- t) forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;
- u) acquisto di mobili d'ufficio, acquisto di materiale di cancelleria;
- v) acquisto e manutenzione di materiale informatico;
- w) acquisto, manutenzione riparazione di attrezzatura antincendio;
- x) acquisto, noleggio di attrezzature in genere per lo spettacolo;
- y) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi, spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali, spese per la fornitura di acqua, gas e di energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine, e relative spese di allacciamento;

z) farmaci, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti;

aa) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadget relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

bb) acquisizione di beni assimilabili non compresi nelle tipologie di cui sopra rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni della Fondazione;

2. Ai sensi dell'Art. 125 c. 10 del D.Lgs. 165/2006 il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 5

Tipologia dei servizi in economia

1) Sono eseguibili in economia i seguenti servizi nei limiti di importo stabiliti nel precedente Art. 3:

a) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità delle attività della Fondazione, la cui interruzione comporti danni all'immagine o pregiudizi all'efficienza delle attività medesime;

b) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure ad evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;

c) manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto, mobili, macchine e attrezzi di qualsiasi genere;

d) servizio di trasporto terrestre ed aereo di qualsiasi genere, spedizioni, noli, carico e scarico, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento;

e) spese per onoranze funebri;

f) servizio di catering;

g) riparazioni, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori;

h) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;

i) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;

j) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;

k) spese di traduzione, copia ed interpretariato;

l) servizi assicurativi, bancari e finanziari;

m) servizi informatici ed affini;

n) servizi di ricerca e sviluppo;

o) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;

p) incarichi legali;

q) servizi di consulenza gestionale ed affini;

- r) servizi pubblicitari in genere compresa la divulgazione di bandi di concorso e di appalto a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
- s) servizio di pulizia e di ristorazione;
- t) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza;
- u) servizi relativi alla formazione compresa la gestione di corsi di qualunque genere e grado;
- v) servizi fotografici, informativi e di stampa;
- w) servizi assimilabili non compresi nelle tipologie di cui sopra rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni della Fondazione.

2. Ai sensi dell'art. 125 c. 10 del D.Lgs. 165/2006 il ricorso è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 6

Servizi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando i servizi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, assume nelle forme consentite dalla legge, il personale necessario. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.

2. I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti con le modalità indicate ai successivi articoli.

Art. 7

Affidamento diretto di forniture e servizi

1. Per l'ipotesi di affidamento diretto di cui al comma 3) dell'art. 3, il responsabile del procedimento individua direttamente un operatore economico cui affidare l'esecuzione del servizio e/o della fornitura;

2. L'affidamento diretto, in ogni caso, è preceduto da una richiesta di preventivo all'operatore economico prescelto;

3. La richiesta di preventivo è effettuata anche in via informale. In tal caso il preventivo-offerta inviato dalla ditta contraente deve contenere, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti elementi;

- a) l'oggetto del servizio o della fornitura;
- b) l'elenco dei prezzi unitari e/o l'importo di quelli a corpo;
- c) le modalità di pagamento;
- d) i tempi di consegna delle forniture o dei servizi.

4. La Fondazione si riserva la facoltà di negoziare il contratto con l'offerente che ha offerto le condizioni più vantaggiose;

5. In tutte le ipotesi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento attesta la congruità dei prezzi praticati all'operatore economico prescelto.

Art.8

Modalità di svolgimento delle procedure di affidamento a mezzo cottimo fiduciario

1. Per le ipotesi di affidamento di forniture o servizi a mezzo di cottimo fiduciario, la lettera di invito a presentare offerta, trasmessa a mezzo posta, telegramma, telefax o altro dispositivo elettronico idoneo deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto, IVA esclusa;
- b) le modalità ed i tempi di esecuzione;
- c) le garanzie richieste;
- d) le modalità di scelta del contraente ed il termine di presentazione delle offerte;
- e) il criterio di affidamento prescelto;
- f) il periodo in giorni di validità delle offerte;
- g) le eventuali penali in caso di ritardo nella prestazione;
- h) i termini di pagamento;
- i) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- k) quanto altro ritenuto necessario dalla Fondazione.

2. Nei limiti di valore previsti per gli affidamenti in economia, qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato l'offerta più conveniente.

3. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso, la lettera di invito deve indicare anche i criteri di valutazione e la relativa ponderazione.

4. La procedura di acquisti in economia può essere effettuata, in tutto o in parte, attraverso i sistemi telematici di negoziazione e di scelta del contraente, ai sensi di quanto disposto in materia dal D.Lgs. 163/2006.

5. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione

Art. 9

Verifica conformità forniture e servizi - pagamenti

1. Il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura e del servizio all'ordine, sia per quanto riguarda la quantità e la qualità delle prestazioni rese, sia per quanto attiene alla conformità dei prezzi praticati rispetto all'offerta economica.

2. A seguito dell'esito positivo della verifica, il responsabile di cui al comma precedente riporta sulla fattura il proprio benestare alla liquidazione.

3. Qualora il responsabile del procedimento riscontri inadempimenti, irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura, questi invita l'affidatario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad ottemperare agli obblighi contrattuali entro e non oltre il termine congruo stabilito nella lettera dal responsabile medesimo. Nel caso in cui l'affidatario non adempia a quanto richiesto disposto, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15.

4. I pagamenti degli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal relativo contratto, a decorrere dalla data dell'esito positivo della verifica della conformità della prestazione.

Art. 10

Requisiti - Divieto revisione prezzi

1. L'affidatario dei servizi e delle forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente di cui al D.Lgs. 163/2006.

2. In relazione agli affidamenti, oggetto del presente regolamento, è esclusa la revisione dei prezzi.

Art. 11

Forma degli atti

1) L'affidamento di interventi in economia avviene mediante stipula di apposito atto in forma scritta, secondo le seguenti tipologie contrattuali:

a) per importi inferiori ad € 40.000,00 IVA esclusa mediante scrittura privata ovvero anche mediante semplice acquisizione agli atti, e relativa approvazione, della lettera offerta o preventivo inviato alla Fondazione;

b) per interventi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa esclusivamente mediante scrittura privata

2. A titolo indicativo e non esaustivo il contratto deve contenere i seguenti elementi:

a) l'elenco delle forniture e dei servizi;

b) i prezzi unitari per le forniture ed i servizi a misura, e l'importo di quelli a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione delle forniture e dei servizi;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del fornitore;

g) le garanzie richieste;

h) quanto altro ritenuto necessario dalla Fondazione ovvero prescritto dalla legge.

Art. 12

Divieto di frazionamento

È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi in economia allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 13

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 14
Garanzie

L'affidatario delle forniture e dei servizi in economia di importo pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa, è tenuto a costituire una garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto nella misura del 10% dell'importo netto delle forniture o servizi affidati.

Art.15
Penali – Risoluzione del contratto

1. In caso di ritardi, imputabili all'impresa incaricata dello svolgimento dei servizi o delle forniture, si applicano le penali stabilite nel relativo contratto, determinate in conformità del D.Lgs. 163/2006.
2. In siffatto caso e nei casi previsti da ciascun contratto di cottimo, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di risolvere il contratto e di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte della fornitura o del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 16
Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato ai sensi delle vigenti normative;
2. Una copia del presente regolamento è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.
3. Altra copia è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
4. Di esso viene fatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia nell'atto di affidamento.

Art. 17
Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia di servizi e forniture in economia di cui al D. Lgs. 163/2006.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione con delibera del Comitato di Gestione.